



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 ottobre 2020  
(OR. en)

11975/20

ENER 377  
ENV 633  
TRANS 472  
ECOFIN 939  
RECH 400  
DELACTION 131

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 ottobre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 6930 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.10.2020 che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell'Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 6930 final.

All.: C(2020) 6930 final



Bruxelles, 14.10.2020  
C(2020) 6930 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 14.10.2020**

**che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell'Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La comunicazione sul Green Deal europeo<sup>1</sup> sottolinea il ruolo che la ristrutturazione del parco immobiliare può svolgere nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e introduce la nuova iniziativa "Ondata di ristrutturazioni" per migliorare la prestazione energetica degli edifici nell'UE. Si tratterà di un'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'edilizia, fondamentale per la transizione verso l'energia pulita e la lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti, che darà ulteriore impulso all'attuazione del quadro strategico dell'UE per la prestazione energetica degli edifici.

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia<sup>2</sup> è il principale strumento giuridico dell'UE per promuovere l'ottimizzazione della prestazione energetica nell'edilizia<sup>3</sup>. L'obiettivo è migliorare la prestazione energetica degli edifici nell'UE, residenziali e non, tenendo conto delle condizioni climatiche esterne e meteorologiche locali, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

Nell'ambito del pacchetto Energia pulita<sup>4</sup>, la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è stata modificata nel 2018 per tre ragioni principali:

- (1) incoraggiare la ristrutturazione del parco immobiliare esistente mediante la definizione di strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine, compresa la mobilitazione di finanziamenti e la creazione, entro il 2050, di una prospettiva chiara di un parco immobiliare decarbonizzato;
- (2) aggiornare la direttiva, incoraggiando l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di altre tecnologie intelligenti per assicurare che gli edifici funzionino in modo efficiente;
- (3) snellire le disposizioni che non hanno dato i risultati attesi.

L'aggiornamento della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia per promuovere ulteriormente le tecnologie intelligenti nel settore (punto 2) comporta, in particolare, l'introduzione di un indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza (*smart readiness indicator*, "SRI").

L'SRI consentirà agli utenti di valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, vale a dire la capacità degli edifici (o delle unità immobiliari) di adattare il proprio funzionamento alle esigenze degli occupanti, di ottimizzare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva durante l'uso<sup>5</sup> e di adattarsi ai segnali della rete (flessibilità energetica). L'SRI sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti al valore dell'automazione degli edifici e del

---

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640>

<sup>2</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

<sup>3</sup> Nel presente documento ogni occorrenza dell'espressione "prestazione energetica" è da intendersi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans\\_it](https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_it)

<sup>5</sup> Per "prestazione complessiva durante l'uso" s'intendono agli aspetti delle prestazioni degli edifici cui l'SRI può contribuire, in linea con l'articolo 8, paragrafo 10, e l'allegato I bis della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, e che comprendono tra l'altro: prestazione energetica (ai sensi della predetta direttiva), adattamento alle esigenze degli occupanti (ad es. in relazione alle condizioni climatiche interne) e flessibilità energetica. Conformemente all'ambito di applicazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, l'SRI è uno strumento incentrato sulle prestazioni degli edifici durante l'uso, il che significa che altri aspetti relativi alla prestazione degli edifici nell'arco del loro ciclo di vita (come l'efficienza dei materiali) non rientrano nel suo ambito.

monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzerà la loro fiducia nei risparmi economici ed energetici generati dalle nuove funzioni migliorate.

L'SRI è progettato per favorire la digitalizzazione e la modernizzazione degli edifici. Integra in un quadro coerente altri strumenti e iniziative strategici volti a promuovere la prestazione energetica degli edifici, in particolare l'Ondata di ristrutturazioni.

A norma della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (articolo 8, paragrafi 10 e 11, e allegato I bis), l'SRI sarà istituito sotto forma di un "sistema comune facoltativo a livello di Unione" (gli Stati membri potranno quindi scegliere se ricorrere al sistema per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza). Saranno inclusi un atto delegato, che istituisce il sistema e stabilisce la definizione e la metodologia di calcolo dell'indicatore, e un atto di esecuzione, che stabilisce modalità tecniche dettagliate per l'attuazione del sistema.

Il presente regolamento delegato è il primo di questi due atti sull'SRI: istituisce l'indicatore e ne stabilisce la definizione e la metodologia di calcolo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

La decisione di aggiornare la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia per tenere maggiormente conto delle TIC e delle tecnologie intelligenti e, in particolare, per introdurre un indicatore di predisposizione all'intelligenza è stata oggetto di un approfondito processo di consultazione. Si è trattato di un passo fondamentale per preparare la proposta di modifica della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia<sup>6</sup>. Dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta<sup>7</sup> è emerso che le misure proposte per aggiornare la direttiva avrebbero un impatto significativo, in particolare sui risparmi energetici.

Per contribuire alla preparazione degli atti sull'SRI sono state organizzate ampie consultazioni dei portatori di interessi<sup>8</sup>. Ad esempio, il primo studio tecnico sull'indicatore, svoltosi da marzo 2017 ad agosto 2018, si è composto di tre riunioni plenarie dei portatori di interessi<sup>9</sup> e una consultazione sistematica dei portatori di interessi sulle relazioni tecniche dello studio. Nel quadro del secondo studio tecnico, avviato nel dicembre 2018, vi sono stati due riunioni plenarie dei portatori di interessi, tre gruppi di lavoro specifici dei portatori di interessi per formulare raccomandazioni al consorzio di studio e alla Commissione, consultazioni scritte sulle relazioni tecniche dello studio. Questo ampio processo di consultazione, durato quasi tre anni, è stato integrato da una consultazione online<sup>10</sup> che ha raccolto osservazioni dettagliate di oltre 90 partecipanti su aspetti fondamentali del quadro giuridico dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza proposto.

Gli Stati membri sono stati consultati anche in merito agli atti giuridici sull'SRI. Un gruppo ad hoc di esperti (gruppo di esperti sulla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia) si è

---

<sup>6</sup> Cfr. la relazione nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final).

<sup>7</sup> Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (SWD(2016) 414 final).

<sup>8</sup> Le consultazioni si sono basate su un'ampia comunità di portatori di interessi registrati (circa 600) in rappresentanza di tutti i settori di interesse: edilizia, gestione degli impianti, fornitori di sistemi tecnici per l'edilizia, architetti, ingegneri, imprese nel settore delle TIC, rappresentanti del mondo accademico, ONG, agenzie e amministrazioni degli Stati membri.

<sup>9</sup> Ogni riunione dei portatori di interessi ha coinvolto 80-120 partecipanti, oltre a quelli collegati via streaming.

<sup>10</sup> [https://ec.europa.eu/energy/consultations/consultation-establishment-smart-readiness-indicator-buildings\\_en?redir=1](https://ec.europa.eu/energy/consultations/consultation-establishment-smart-readiness-indicator-buildings_en?redir=1)

espresso sul presente regolamento delegato e il comitato sulla prestazione energetica degli edifici è stato consultato sul regolamento di esecuzione che lo accompagna.

Conformemente al programma "Legiferare meglio"<sup>11</sup>, tra il 18 giugno 2020 e il 16 luglio 2020 i cittadini e le parti interessate hanno potuto apportare un ulteriore contributo. Sono pervenuti contributi da 21 imprese/associazioni di imprese (tra cui 17 PMI), due cittadini dell'UE e un'autorità pubblica (rispettivamente l'88 %, l'8 % e il 4 % dei contributi), distribuiti tra Belgio (13), Francia (3), Italia (3), Austria (1), Repubblica ceca (1), Danimarca (1), Germania (1) e Spagna (1).

Le osservazioni pervenute sono in linea di massima favorevoli all'istituzione dell'SRI. I commenti esprimono alcune preoccupazioni generali più direttamente connesse alla base giuridica nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, ad esempio sul carattere facoltativo del sistema (in alcuni casi si propone che l'SRI sia reso obbligatorio) o sulla flessibilità di cui godono gli Stati membri (è stata evidenziata la necessità di un'attuazione coerente del sistema in tutta l'UE e di trasparenza sui possibili adeguamenti che gli Stati membri metteranno in atto).

Alcune osservazioni auspicano il rafforzamento di determinati aspetti dell'indicatore, in particolare dell'interoperabilità, o individuano possibili aggiornamenti mirati del quadro metodologico. In più casi si suggerisce di rafforzare il contenuto dei certificati relativi all'indicatore, in particolare per quanto riguarda le raccomandazioni che possono essere incluse. Alcuni partecipanti indicano la futura evoluzione auspicabile del quadro dell'indicatore.

Tra i commenti, un certo numero fa riferimento agli obblighi che incombono alla Commissione per lo sviluppo dell'SRI e se ne è preso atto in vista di future revisioni della direttiva. Altre osservazioni saranno portate all'attenzione degli Stati membri quando valuteranno se attuare il sistema e saranno tenute in considerazione in sede di controllo dell'attuazione dell'indicatore a livello nazionale o regionale.

In linea con l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione europea ha consultato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sul presente regolamento delegato e sul relativo atto di esecuzione che precisa le modalità tecniche di attuazione del sistema dell'SRI. Nella sua risposta, il GEPD ha ricordato la necessità di assicurare un livello elevato di protezione dei dati personali nel contesto degli edifici e delle abitazioni intelligenti e ha accolto con favore le disposizioni degli atti sull'ISR che evidenziano questo aspetto (ad esempio i riferimenti alla cibersicurezza e ai rischi per la protezione dei dati e le disposizioni sull'inclusione delle informazioni sulla cibersicurezza e sulla protezione dei dati nell'indicatore di predisposizione all'intelligenza).

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, il presente regolamento delegato istituisce il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza e stabilisce la definizione dell'indicatore e la metodologia per calcolarlo. Esso si compone di 11 articoli che riguardano l'oggetto e l'ambito di applicazione, la definizione dei termini, la definizione dell'SRI, la metodologia per il calcolo dell'indicatore stesso (illustrata in dettaglio negli allegati del presente regolamento), l'approccio per valutare la predisposizione all'intelligenza, ulteriori dettagli sulla natura facoltativa del sistema e il

---

<sup>11</sup> [https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_it)

contenuto dell'indicatore. Sono inoltre ivi stabilite le prescrizioni applicabili agli esperti incaricati di esaminare la predisposizione all'intelligenza e ai sistemi di controllo indipendenti.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.10.2020

## **che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell'Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia<sup>12</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2030, la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è l'atto giuridico principale, insieme alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia<sup>13</sup> e al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica<sup>14</sup>, che disciplina l'efficienza energetica negli edifici. La direttiva 2010/31/UE persegue due obiettivi complementari, vale a dire accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 e sostenere la modernizzazione di tutti gli edifici utilizzando le tecnologie intelligenti, come quelle che sfruttano l'intelligenza artificiale e i servizi basati sul cloud, e creando un legame più forte con la mobilità pulita.
- (2) Per favorire una valutazione coerente e trasparente della predisposizione degli edifici all'intelligenza nell'Unione, è opportuno stabilire una definizione comune dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza e una metodologia comune per calcolarlo.
- (3) Al fine di assicurare un sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza accettabile, utilizzabile e coerente, la Commissione ha sviluppato, in collaborazione con un ampio numero di portatori di interessi e d'intesa con gli Stati membri, una metodologia per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza in conformità all'articolo 8, paragrafo 10, e all'allegato I bis, della direttiva 2010/31/UE.
- (4) La metodologia per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza assicura una certa coerenza e comparabilità a livello di UE, pur lasciando sufficiente flessibilità per adattare il calcolo a situazioni specifiche.
- (5) È opportuno istituire adeguati meccanismi di controllo dell'attuazione del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza.

---

<sup>12</sup> GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

<sup>13</sup> GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

<sup>14</sup> GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

- (6) Ove opportuno il proprietario, il gestore della struttura o qualsiasi altro portatore di interessi collegato all'edificio dovrebbe poterne autovalutare la predisposizione all'intelligenza con il supporto di orientamenti e strumenti aperti.
- (7) Per evitare la duplicazione degli sforzi e dei costi tra il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza e i sistemi obbligatori esistenti, la metodologia per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe consentire agli Stati membri, se lo desiderano, di collegare o integrare il sistema di indicatore suddetto con i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica e altri sistemi istituiti a norma della direttiva 2010/31/UE.
- (8) L'indicatore dovrebbe essere concepito in modo da rispecchiare la predisposizione degli edifici e dei loro sistemi all'intelligenza e dovrebbe essere utilizzato per integrare (senza sostituire) gli strumenti che esaminano altri aspetti degli edifici, come la prestazione energetica o la sostenibilità.
- (9) L'indicatore di predisposizione all'intelligenza non dovrebbe essere un indicatore della prestazione energetica degli edifici. I proprietari di edifici dovrebbero essere informati del fatto che la predisposizione all'intelligenza misurata dall'apposito indicatore e la prestazione energetica degli edifici espressa dagli attestati di prestazione energetica sono due concetti diversi, che devono pertanto essere affrontati con misure di tipo diverso, anche se la predisposizione all'intelligenza dovrebbe contribuire a migliorare la prestazione energetica.
- (10) I vantaggi per consumatori, proprietari e utenti degli edifici saranno massimizzati quando gli strumenti disponibili per valutare gli edifici saranno usati sinergicamente, assicurando che consumatori, proprietari e utenti degli edifici possano acquisire una comprensione completa dei loro edifici e del modo in cui possono migliorarne la prestazione complessiva.
- (11) L'indicatore della predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere disponibile sia per il parco immobiliare esistente sia per i nuovi progetti. Al fine di agevolare il calcolo dei punteggi di predisposizione all'intelligenza è opportuno consentire l'uso di modelli digitali degli edifici, compresi la modellazione informatica degli edifici o i gemelli digitali.
- (12) Il quadro per il calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe poter essere utilizzato per tutti i tipi di edifici e le unità immobiliari disciplinati dalla direttiva 2010/31/UE.
- (13) L'indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe consentire di evidenziare i benefici aggiuntivi derivanti dalle tecnologie intelligenti avanzate per i proprietari e gli utenti degli edifici, ad esempio in termini di risparmio energetico e preparazione ai cambiamenti climatici, o in termini di maggiore inclusività e accessibilità, comfort e benessere.
- (14) Nell'ambito del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza, la valutazione della predisposizione degli edifici e delle unità immobiliari ai fini del rilascio di un certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere effettuata da esperti qualificati o accreditati.
- (15) Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, gli esperti accreditati per la certificazione energetica degli edifici o per l'ispezione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di riscaldamento o condizionamento dell'aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, o incaricati di condurre gli audit energetici di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica<sup>15</sup>, dovrebbero poter essere considerati competenti anche per valutare la predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all'intelligenza.

- (16) L'aumento della digitalizzazione e della connettività negli edifici aumenta i rischi per la cibersicurezza e la protezione dei dati e rende gli edifici e i loro sistemi più vulnerabili alle minacce informatiche e all'uso improprio dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza dovrebbe contribuire a informare i proprietari e gli utenti degli edifici circa tali rischi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento istituisce un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, ossia definisce l'indicatore di predisposizione all'intelligenza e la metodologia comune per calcolarlo. La metodologia consiste nel calcolare i punteggi di predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all'intelligenza per ottenere la valutazione della predisposizione all'intelligenza di detti edifici o unità immobiliari.

#### *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "indicatore di predisposizione all'intelligenza": l'indicatore che informa della valutazione della predisposizione di un edificio o unità immobiliare all'intelligenza in linea con l'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva 2010/31/UE;
- (2) "sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza": il sistema di certificazione della predisposizione degli edifici all'intelligenza;
- (3) "operatore economico": la persona fisica o giuridica che possiede un edificio situato nel territorio di uno Stato membro o la persona fisica o giuridica che possiede o occupa un'unità immobiliare situata nel territorio di uno Stato membro e che richiede un certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza per tale edificio o unità immobiliare;
- (4) "valutazione della predisposizione all'intelligenza": la valutazione dell'edificio o dell'unità immobiliare conformemente alla metodologia stabilita nel presente regolamento;
- (5) "punteggio di predisposizione all'intelligenza": il punteggio ottenuto da un edificio o da un'unità immobiliare nel processo di valutazione della predisposizione all'intelligenza;
- (6) "sistema": in un edificio, il sistema che rientra nell'ambito di applicazione della valutazione della predisposizione all'intelligenza di cui alla direttiva 2010/31/UE, compresi, ma non solo, i sistemi tecnici per l'edilizia ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2010/31/UE;

---

<sup>15</sup> GUL 315 del 14.11.2012, pag. 1.

- (7) "funzionalità chiave della predisposizione all'intelligenza": una delle tre funzionalità chiave di cui all'allegato I bis, punto 2, della direttiva 2010/31/UE;
- (8) "criterio d'impatto": indica l'impatto fondamentale che i servizi predisposti all'intelligenza sono impostati per ottenere, come stabilito nel presente regolamento;
- (9) "ambito tecnico": l'insieme dei servizi predisposti all'intelligenza che, insieme, realizzano una parte integrata e coerente dei servizi attesi dall'edificio o dall'unità immobiliare, come il riscaldamento;
- (10) "connettività": la capacità dei sistemi di scambiare dati tra loro e la capacità dell'edificio o dell'unità immobiliare di scambiare dati con la rete e le entità collegate, come un aggregatore, o altri edifici;
- (11) "interoperabilità": la capacità di un sistema di interagire per uno scopo comune sulla base di norme stabilite di comune accordo, scambiando informazioni e dati;
- (12) "cibersicurezza": l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone oggetto di minacce informatiche;
- (13) "tecnologia predisposta all'intelligenza": la tecnologia, quale l'automazione degli edifici, usata da uno o più servizi predisposti all'intelligenza;
- (14) "servizio predisposto all'intelligenza": la funzione o l'aggregazione di funzioni fornita da uno o più componenti o sistemi tecnici. Un servizio predisposto all'intelligenza si avvale di tecnologie predisposte all'intelligenza e le organizza in funzioni di livello superiore;
- (15) "certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza": il certificato riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica designata da uno Stato membro che indica la predisposizione di un edificio o di un'unità immobiliare all'intelligenza, calcolata secondo la metodologia stabilita nel presente regolamento;
- (16) "livello di funzionalità": il livello di predisposizione all'intelligenza di un servizio predisposto all'intelligenza;
- (17) "fattore di ponderazione": il parametro usato nel calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza per esprimere l'importanza di un dato ambito tecnico o di un dato criterio d'impatto in tale calcolo;
- (18) "ventilazione": il processo tramite cui i flussi di aria fresca sono gestiti in modo tale da consentire di mantenere e migliorare la qualità dell'aria negli ambienti chiusi in base ai requisiti applicabili;
- (19) "bilancio energetico": l'approccio mediante il quale alcuni fattori di ponderazione possono essere adattati sulla base della zona climatica dell'edificio.

### *Articolo 3*

#### **Indicatore di predisposizione all'intelligenza**

1. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza consente di valutare e comunicare la predisposizione all'intelligenza degli edifici e delle unità immobiliari agli operatori economici e ad altri portatori di interessi, in particolare ai pianificatori e ai gestori di immobili.
2. Detto indicatore consente di valutare le capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva durante l'uso.

L'indicatore di predisposizione all'intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.

3. Esso include la valutazione della predisposizione di un edificio o di un'unità immobiliare all'intelligenza e una serie di punteggi che rispecchiano la predisposizione all'intelligenza degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi sulla base di funzionalità chiave, criteri d'impatto e ambiti tecnici predefiniti.
4. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza include, ove possibile, informazioni aggiuntive sull'inclusività e sulla connettività dell'edificio, sull'interoperabilità e sulla cibersicurezza dei sistemi e sulla protezione dei dati.

#### *Articolo 4*

##### **Metodologia di calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza**

1. La metodologia di calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza di un edificio o un'unità immobiliare si basa sull'esame dei servizi predisposti all'intelligenza che sono presenti o previsti in fase di progettazione, e di quelli che sono considerati importanti per tale edificio o unità immobiliare.
2. Il calcolo dei punteggi di predisposizione all'intelligenza si basa sul quadro metodologico comune a livello di Unione di cui agli allegati da I a VI.
3. La metodologia di calcolo standard di cui agli allegati da I a VI può essere adattata in conformità all'allegato VII, in particolare inserendo un collegamento al calcolo della prestazione energetica nell'ambito della certificazione della prestazione energetica.
4. La metodologia di calcolo dell'indicatore di predisposizione all'intelligenza è utilizzata conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualifica degli esperti.

#### *Articolo 5*

##### **Valutazione della predisposizione all'intelligenza**

La valutazione della predisposizione all'intelligenza di un edificio o di un'unità immobiliare si basa sui punteggi di predisposizione all'intelligenza calcolati per l'edificio o l'unità immobiliare in conformità all'allegato VIII.

#### *Articolo 6*

##### **Carattere facoltativo del sistema**

1. Il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza è un sistema comune facoltativo a livello di Unione.
2. Gli Stati membri possono decidere se attuare l'indicatore di predisposizione all'intelligenza sul proprio territorio nazionale o su parti di esso. Possono altresì scegliere di applicare il sistema solo a determinate categorie di edifici.
3. Gli Stati membri che attuano il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza possono scegliere di applicarlo su base volontaria o obbligatoria agli edifici o alle unità immobiliari sul loro territorio.

4. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza sul territorio nazionale, o su parti dello stesso, ne danno notifica alla Commissione prima dell'attuazione.
5. Gli Stati membri possono decidere di modificare, adattare o porre fine all'attuazione del sistema in qualsiasi momento senza fornire giustificazioni. Essi informano la Commissione di qualsiasi decisione presa in tal senso.

#### *Articolo 7*

##### **Certificato relativo all'indicatore di predisposizione all'intelligenza**

1. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza di un edificio o di un'unità immobiliare è comunicato agli operatori economici e agli altri portatori di interessi con un certificato.
2. Il certificato relativo all'indicatore della predisposizione all'intelligenza comprende le informazioni specificate nell'allegato IX.

#### *Articolo 8*

##### **Esperti in materia di indicatori di predisposizione all'intelligenza**

1. Gli Stati membri che decidono di attuare l'indicatore di predisposizione all'intelligenza assicurano che la valutazione della predisposizione all'intelligenza degli edifici o delle unità immobiliari ai fini del rilascio di un certificato sia effettuata da esperti qualificati o accreditati. Gli esperti possono essere lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
2. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza stabiliscono le prescrizioni per la qualifica o l'accreditamento degli esperti in materia di indicatori di predisposizione all'intelligenza e provvedono a che siano inclusi criteri di competenza, anche nel settore delle TIC.

#### *Articolo 9*

##### **Sistema di controllo del sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza**

1. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all'intelligenza istituiscono un sistema di controllo indipendente per i certificati relativi agli indicatori di predisposizione all'intelligenza. Se del caso, tali Stati membri possono basarsi su sistemi di controllo indipendenti già in vigore, come quelli per i regimi di certificazione della prestazione energetica.
2. Il sistema di controllo indipendente assicura la validità dei certificati relativi agli indicatori di predisposizione all'intelligenza rilasciati nel territorio dello Stato membro.

#### *Articolo 10*

##### **Revisione**

La Commissione, previa consultazione degli esperti di cui all'articolo 23 della direttiva 2010/31/UE, può, se del caso, rivedere il presente regolamento entro il 1° gennaio 2026 e, se necessario, presentare proposte.

*Articolo 11*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.10.2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*